



Comitato **GENITORI di FIGLI SEQUESTRATI**

Per la tutela della famiglia dove si impongono limiti ai rapporti fra il minore e uno o tutti i componenti del suo nucleo familiare.

25 ottobre 2004

AFFIDAMENTO E ADOZIONE DI MINORI TRIBUNALI PER I MINORENNI E SERVIZI SOCIALI (rif.ti legislativi: artt. 3, 31, 24, 111 Cost.; artt. 330, 333, 336 C.C.; L.848/55; L.184/83; L.176/91; L.285/97; L.328/00; L.149/01)

RELAZIONE

PREMESSA:

Nella consapevolezza di non essere né i primi e nemmeno gli unici ad esprimere alcune delle considerazioni di seguito trattate, sosteniamo categoricamente che i Tribunali per i Minorenni e i Servizi Sociali di molti Comuni ed ASL hanno commesso **abusi di potere, inadempienze ed illegalità**, ai danni di interi nuclei familiari (minori compresi), che meritano la dovuta attenzione del Parlamento. La nostra ferma convinzione che il problema debba rientrare nelle priorità più urgenti del Parlamento scaturisce dal coinvolgimento della più antica e sacra istituzione che costituisce **il fondamento** di ogni società e civiltà, ovvero **LA FAMIGLIA**.

Considerato che alcune inadempienze dei Tribunali per i Minorenni e dei Servizi Sociali sono state riconosciute dalla Commissione ONU che vigila sull'applicazione della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo – ratificata con L.176/91 (v. rapporto del 18 marzo 2003), e dalla Corte Europea di Strasburgo che giudica le violazioni della Convenzione Europea dei Diritti e delle Libertà fondamentali dell'Uomo – ratificata con L.848/55, in particolare sull'ingerenza dello Stato nella vita privata e familiare del cittadino (v.sent. Scozzari e Giunta del 13 luglio 2000 e sent. Covezzi e Morselli del 9 maggio 2003), riteniamo opportuno **insistere** affinché il Parlamento affronti la questione con adeguata **sensibilità** a fronte:

- a) degli scandali emersi da oltre un decennio (anche pubblicamente);
- b) degli esposti di moltissimi genitori (finora ignorati);
- c) delle testimonianze di molti minori (alcuni rinchiusi negli istituti, altri ormai maggiorenni);
- d) delle sentenze di condanna della Corte Europea di Strasburgo;
- e) delle ammonizioni della citata Commissione ONU
- f) delle opinioni di autorevoli personaggi (avvocati, sociologi, psicologi, esperti in materia di diritto, giornalisti e politici) che, attraverso la Stampa e la Televisione, hanno esternato preoccupate perplessità sulla prassi adottata dai Tribunali per i Minorenni e dai Servizi

Sociali. Prassi che non sempre trova fondamento su quanto **chiaramente** stabilito dal legislatore.

Ci facciamo portavoce di tutti i cittadini (genitori e minori) coinvolti nei procedimenti attivati dai Tribunali per i Minorenni e gestiti dai Servizi Sociali dei vari Comuni e/o ASL, elencando le principali e **gravi** lacune legislative e giudiziarie sia sotto il profilo **umano** e sia sotto il profilo **legale**. Ci giunge ormai evidente che tali procedimenti vengono **spesso** attivati e gestiti in maniera **DISUMANA** ed **ILLEGALE**, attraverso una dubbia interpretazione/applicazione della vigente legislazione, nonché attraverso l'**abuso** della discrezionalità che il legislatore ha concesso alle autorità giudiziarie competenti, sistematicamente compiuto dai giudici minorili (con particolare riferimento a quelli dei Tribunali per i Minorenni). Ci sembra che tale discrezionalità abbia troppo spesso condotto i suddetti giudici a relegare in secondo piano la sostanza e lo spirito delle leggi in materia di affidamento e adozione di minori.

I PUNTI CHE CONTESTIAMO:

1. **Scarsa sorveglianza** dei Tribunali per i Minorenni e dei Servizi Sociali sull'affidamento (temporaneo o definitivo) del minore allontanato dalla famiglia d'origine, o da uno dei genitori. Operatori e direttori di istituti di accoglienza, ove collocato il minore dai Servizi Sociali dei Comuni e/o delle ASL, o il genitore affidatario dei figli, sembra che possano commettere ogni genere di abuso/inadempienza senza che i T.M. e i Servizi Sociali vigilino e/o indaghino, anche se informati dei fatti (dimostrabili), e senza che prendano i dovuti provvedimenti una volta accertati i disagi a cui soggetto il minore all'interno di detti istituti o per mezzo del genitore affidatario (art. 4-c.3 e art. 9-c.5 L. 184/83; art. 4-c.3 e art. 9-c.4 L. 149/01; sent. Scozzari e Giunta del 13/07/2000 della Corte Europea di Strasburgo).
2. Gravi **traumi al minore** che conosce i genitori naturali e che ha instaurato con essi i normali/naturali rapporti affettivi, dovuti all'**allontanamento** ed alle **limitazioni** (eccessive) dei rapporti con loro. Al minore si **impone** un contesto di vita (comunitaria o familiare) diverso da quello d'origine, al quale, a motivo dell'eccessiva durata dei provvedimenti, è **costretto** ad adeguarsi. Teniamo particolarmente ad evidenziare che le suddette limitazioni e, ancor peggio, la sospensione dei rapporti minore-genitore/i (a volte decretata), se protratte/a a lungo nel tempo (e ribadiamo l'eccessiva durata dei provvedimenti), possono produrre al minore la cosiddetta "sindrome dell'abbandono". Per finire si **costringe** il minore, sempre a motivo dell'eccessiva durata dei provvedimenti, a superare prima il trauma dell'abbandono e poi quello della rassegnazione... **e non ci sembra questo il fine ultimo della legge**, ovvero l'obiettivo prefissato dal legislatore.
3. **Ingiustificata limitazione** dei rapporti minore-genitore/i, consistenti in visite di una-due ore a settimana, a volte ogni due-tre settimane o, addirittura, una volta al mese, che avvengono in presenza di terze persone, non adeguatamente qualificate (giovanissimi educatori), anche se non vi sono esigenze cautelative che rendano opportuna tale presenza, ad esempio sul sospetto di abusi sessuali o maltrattamenti sul minore (art. 5-c.2 L.184/83; art. 5-c.2 L.149/01; art. 8 Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo; art. 8 Conv. di New York sui diritti del Fanciullo; sent. Scozzari e Giunta del 13/07/2000 della Corte Europea di Strasburgo).
4. Assenza del **contraddittorio** fra le parti; negazione del **diritto di difesa** e, in frequenti casi, il **negato accesso agli atti** del fascicolo ai genitori e ai loro avvocati, nonché il

mancato ascolto del minore **ultra dodicenne**, o anche di età inferiore, ma comunque perfettamente in grado di esprimersi (artt. 111 e 24 Cost.; art. 169 C.p.C. e artt. 76 e 77 Disp. Att. C.p.C.; art.4-c.1, art.7-c.2 e art.10-c.5 L.184/83; art. 4-c.1 e 6, art. 7-c.2 e art. 10-c.5 L.149/01; art. 12 Conv. di New York sui Diritti del Fanciullo).

5. Determinazione della “**capacità genitoriale**”, non richiesta dalla legge (art. 10-c.1 L.184/83 e art. 10-c.1 L.149/01), che avverrebbe per mezzo di test psicologici coatti (spesso antiquati e poco affidabili) fatti al/ai genitore/i in un periodo in cui la sua/loro “scala dei toni” è notevolmente ridotta dalla penosa vicenda, ambiguamente gestita, in cui viene/vengono a trovarsi. Test che, fra l’altro, non sono specifici a determinare tale capacità.
6. Provvedimenti provvisori **inoppugnabili** e di **durata eccessiva**. In merito alla durata dei provvedimenti occorre evidenziare che il risultato finora ottenuto, nella stragrande maggioranza dei casi, è stato inevitabilmente “**l’opposto**” di quello che le leggi, **nella loro sostanza**, intenderebbero raggiungere (art. 1-c.1 e 2 L.149/01; 5-c.2 L.184/83; art. 5-c.2 L.149/01; art. 739 C.p.C.). **Nella pratica** si constata, inoltre, l’impossibilità di ottenere l’annullamento delle decisioni dei Tribunali per i Minorenni anche attraverso i successivi gradi di giudizio che, spesso, anziché confermare o annullare le sentenze di primo grado, ripercorrono la stessa procedura **allungando** ulteriormente l’allontanamento del minore dal/i genitore/i. Le statistiche dimostrano infatti che anche quando la Corte d’Appello o la Suprema Corte di Cassazione annullano le decisioni dei T.M., il minore **non torna** a vivere con i genitori naturali (art. 17-c.4 e 5 L.184/83; art. 16-c.1 e 2 L.149/01).

ENTRANDO NEI PARTICOLARI:

Di cui al punto 1):

Premesso che le istituzioni preposte intervengono allorché si presentano situazioni di pregiudizio al minore, ove il legislatore prevede, **SOLO IN CASO ESTREMO**, il suo allontanamento dalla famiglia di origine (o da uno dei genitori), da oltre un decennio il Tribunale per i Minorenni, ancor **prima** di avere svolto accurate indagini, allontana il minore da uno o da entrambi i genitori **limitando**, o a volte **sospendendo**, i rapporti con esso/i e la potestà del/i genitore/i. Questo in base alle sole dichiarazioni di assistenti sociali, coniuge o ex-coniuge, convivente o ex-convivente, o altri, senza sentire/considerare, per lunghi periodi di tempo, il/i genitore/i accusato/i, ed il minore in grado di esprimersi (art. 8 L.848/55; sent. Covezzi e Morselli della Corte Europea del 9 maggio 2003). Teniamo a ricordare che si sono registrati parecchi casi in cui alcuni operatori scolastici, ospedalieri e/o comunali, hanno azzardato ipotesi avventate con estrema superficialità, scarsa preparazione professionale e senza conoscere adeguatamente le situazioni familiari del minore segnalato alle autorità competenti. Il T.M. in via provvisoria ed urgente (art. 336 C.C.) emette un decreto in cui cita gli artt. 330, 333 del Codice Civile, ma detti articoli ci sembrano riferiti a comportamenti pregiudizievoli del/i genitore/i verso i figli sui quali si debba compiere un minimo di indagine prima di spezzare, per lunghi periodi di tempo, gli affetti naturali di un minore. A nostro avviso il minore dovrebbe essere allontanato dal/i genitore/i solo **dopo** aver accertato la colpevolezza di quest’ultimo/i.

Nei casi più delicati e/o complicati, in cui fosse opportuno l’allontanamento del minore da uno o da entrambi i genitori (considerando attendibili le informazioni di pregiudizio segnalate alle autorità giudiziarie competenti), le leggi raccomandano comunque di **salvaguardare** e **agevolare**

i rapporti minore-genitore/i (art. 5-c.2 L.184/83; art. 5-c.2 L. 149/01). Questo, secondo il fine ultimo della legge, per consentire al/i genitore/i sospettato/i e/o accusato/i di pregiudizio verso la prole, e/o con problemi di varia natura (psicologici e/o economici), di riprendersi da quella situazione che senz'alcun dubbio nuoce alla crescita del minore, ma che non sempre dipende dai suoi/loro errori o cattive scelte (v. ad es. le difficoltà economiche). Tutto ciò, come anche inteso dalla Corte Europea di Strasburgo, per far sì che il minore possa rientrare al più presto nella famiglia d'origine, o ristabilire i normali rapporti sospesi o limitati con uno dei genitori, una volta fatta luce su ciò che ha provocato l'allontanamento e/o la limitazione delle sue relazioni familiari (v. paragrafo 169 sentenza Scozzari e Giunta della Corte Europea di Strasburgo del 13/07/2000).

Di fatto, invece, si è potuto constatare, con sdegno e sorpresa di moltissimi genitori, che detti rapporti non solo non vengono agevolati dagli enti affidatari, con la complicità dei T.M., (art. 5-c.2 L.184/83; art. 5-c.2 L.149/01), ma vengono addirittura **impediti** e **ostacolati** per mezzo di segnalazioni e dichiarazioni, relazionate al T.M., **non sempre veritiere** e a cui nessuno può porre **obiezione alcuna**.

Se poi il pregiudizio al minore è dovuto a problemi di carattere economico della famiglia d'origine è ancor più d'obbligo, per l'Ente affidatario del minore, agevolare detti rapporti (art. 8-c.3 L.184/83; art. 1-c.2 L.149/01; art. 3-c.2 e art. 31-c.1 Cost.; L.328/00 e L.285/97; sent. Cass. II Sez. Civ. n.2010 del 13/02/01 e n. 4503 del 28/03/02), e questo indipendentemente dalle risorse finanziarie disponibili (art. 1-c.3 L.149/01), che potrebbero (**volendo**) essere usate per dare un eventuale/temporaneo aiuto economico alla famiglia (art. 1-c.2 L.149/01; L.328/00), anziché essere devolute agli istituti, e ai vari consulenti scelti dai giudici, che lucrano attorno al problema (siamo certi che si risparmierebbe parecchio denaro pubblico). Le statistiche dimostrano che la maggior parte dei provvedimenti "temporanei", divenuti quasi sempre definitivi a sfavore delle famiglie d'origine dei minori allontanati da esse, vengono presi per **difficoltà economiche** (42% dei casi). Altra notevole percentuale è dovuta a **problemi di salute** dei genitori, spesso di **uno solo** dei due (23% dei casi) - disgrazie non sempre **previste** e **desiderate**. Moltissimi di questi genitori lamentano, oltre al fatto di non aver ricevuto nessun tipo di aiuto, spesso ingenuamente e **spontaneamente** richiesto, di essere stati calunniati, diffamati e ritenuti incapaci sulla base di sospetti e giudizi personali degli addetti ai lavori, mai dimostrati da fatti concreti e credibili. Negli allontanamenti di minore per "conflittualità" della coppia genitoriale (32% dei casi) vi è addirittura la sensazione che i Servizi Sociali, o qualsiasi altro incaricato alla supervisione dell'affidamento temporaneo del minore, mirino a **disgregare** la coppia anziché a riunirla. Sembra che tali figure istituzionali possano/vogliano stabilire, senza troppe indagini, se una relazione di coppia possa durare o meno e decidere quindi la sorte dei figli altrui. Occorre aggiungere che in **molti** casi la conflittualità è originata ed alimentata da un solo genitore, anche dopo una separazione. In molte coppie separate con figli, che vivono quindi in luoghi diversi, è un solo genitore (generalmente quello affidatario) che cerca ed alimenta il conflitto... ma chi ne paga le conseguenze, oltre al minore, è l'altro genitore.

In sostanza si vuole evidenziare che **i casi in cui sono realmente necessari i drastici provvedimenti dei T.M.**, (per abusi sessuali e/o maltrattamenti sul minore e per abbandono di minore), **sono una percentuale veramente esigua (10% dei casi)**.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che se le istituzioni intervengono nella vita privata e familiare dei cittadini (art. 8 Conv. Europea sui Diritti dell'Uomo) in maniera drastica, è per **assicurare** al minore quelle cure non garantite dal/i genitore/i. Siccome le misure di sostegno al minore,

opportunamente istituite (L.176/91 e L.285/97), così applicate, costituiscono un rilevante dispendio di denaro pubblico (come dichiarato dagli stessi Enti locali/affidatari), è assai riprovevole il fatto di sapere che in alcune strutture, profumatamente pagate con denaro pubblico, alcuni minori si ammalano e **non vengono curati**, altri subiscono **violenze** sessuali, fisiche e/o psicologiche (le stesse attribuite al/ai genitore/i - che danno luogo all'allontanamento coatto del minore), senza che i T.M. prendano i dovuti provvedimenti - per la tutela e l'esclusivo interesse del minore (v. gli istituti "Il Forteto" di Firenze e "Il Cenacolo" di Ugento e le pubbliche dichiarazioni dell'avv. Emilio Falcetta, il quale, dopo la chiusura dell'istituto "Il Cenacolo", affermava che quello scandalo era solo **la punta dell'iceberg** del problema).

Si teme, in sostanza, che dietro a un problema sociale di siffatta delicata natura qualcuno (avvocati, educatori, consulenti familiari, psicologi, amministratori di fondi e stanziamenti) abbia voluto/saputo creare un **business e posti di lavoro** trasformando la tutela dei minori in un grande mercato, senza curarsi dell'obiettivo che si vorrebbe/dovrebbe raggiungere attraverso la legislazione sull'affidamento e adozione di minori. Quello che fa specie, su cui riteniamo opportuno insistere, è che tale mercato continua il suo **discutibile** commercio nella più totale indifferenza degli organi di Stato, a cominciare dal Parlamento, nonostante gli scandali emersi nel tempo (chiusura di istituti, condanne di direttori ed operatori di istituti, ammonizioni della citata Commissione ONU, condanne della Corte Europea di Strasburgo).

Nelle tre tipologie di casi prima elencate ci risulta che il minore, allontanato "temporaneamente" dalla famiglia d'origine, nel 99% dei casi non vi abbia mai più fatto rientro, col conseguente aggravio della situazione psico-emotiva ed economica dei genitori che hanno dovuto sottoporsi a **ripetute** visite psico-diagnostiche **coatte**, subire **minacce** e **ricatti** dai vari operatori (del tipo "se non fate come vi si dice non vedrete più i vostri figli"), e che hanno dovuto sborsare fior di quattrini per consulenze legali e psicologiche che non hanno portato ad alcun risultato (molti sono giunti al suicidio e all'omicidio).

A nostro avviso tutto quanto sopra esposto si è potuto creare e consolidare proprio per la **scarsa sorveglianza** e per il **mancato intervento** delle autorità preposte alla gestione dei casi, come pure rilevato e condannato dalla Corte Europea di Strasburgo (sent. Scozzari e Giunta del 13 luglio 2000).

Di cui al punto 2):

Premesso che le istituzioni preposte evidenziano sempre ed esclusivamente i traumi che il minore possa aver subito **all'interno della famiglia** d'origine, ci giunge strano che non si considerino mai i traumi, ben più gravi, che il minore subisce attraverso i provvedimenti presi, e così gestiti, dalle istituzioni preposte alla tutela del minore. Nonostante i servizi sociali enfatizzino (**esagerando**) i traumi subiti dal minore all'interno della famiglia d'origine, in alcuni casi il minore non viene neanche sottoposto ad alcun accertamento psicologico e/o ad alcuna terapia (misure invece **sempre** riservate solo ai genitori). Ciò che è ancor più strano, e che ci indigna particolarmente, è come le istituzioni adducano sempre, come pretesto per negare il rientro del minore in famiglia, l'ulteriore trauma che questi subirebbe qualora, per effetto di sentenze emesse dalle Corti d'Appello o dalla Suprema Corte di Cassazione, che annullano le decisioni dei Tribunali per i Minorenni, lasciasse la famiglia affidataria/adottiva (scelta dalle istituzioni) in cui ha dovuto **per forza** abituarsi a vivere. Quei genitori che esigono il rientro del minore, ovvero l'esecutività della sentenza che ha dato loro ragione dopo molti anni di ansie, di stress e di parcelle pagate agli avvocati difensori, ai consulenti di parte e ai consulenti d'ufficio scelti dai giudici, si trovano davanti ai sensi di colpa che gli riversano addosso le istituzioni e all'impossibilità di riavere i propri figli.

Sempre in tema di traumi al minore si contesta anche il metodo con cui lo si allontana spesso dai genitori. Non ci sembra opportuno (nell'esclusivo interesse del minore) l'ausilio di tante unità delle forze dell'ordine per prelevare da casa e, ancor meno, dalla scuola, dall'asilo, dall'ospedale, etc., **all'insaputa** del/i genitore/i. Sebbene il trauma dell'allontanamento non colpisca forse i neonati, poiché possono confondere presto i genitori naturali con degli pseudo-genitori, ci sembra che le istituzioni non vogliano considerare minimamente la **differenza** fra neonati e bambini che hanno vissuto a sufficienza con i genitori naturali per conoscerli ed amarli. Sembra che si faccia di tuttata l'erba un fascio considerando pessimi tutti i genitori che hanno problemi e considerando tutti i minori in grado di sopportare l'allontanamento coatto dai loro genitori, processando intenzioni ed apparenze come se si volesse stabilire/decidere, in luogo del minore, come devono essere i genitori adatti a lui. Teniamo infine a precisare che, in linea di massima, i figli amano i propri genitori con i difetti che hanno e che non si possa assolutamente stabilire, con una legge o con una sentenza, un modello ideologico di genitore che nella realtà non può esistere (così come non può esistere il coniuge ideale, il giudice ideale, il governante ideale, etc.). Siamo consapevoli e concordi che, in **alcuni casi**, certi traumi al minore non si possano evitare, e che si debbano mettere in conto, ma temiamo che, nella maggior parte dei casi, i genitori naturali di moltissimi minori non siano irrecuperabili al punto tale da infligger loro detti traumi, con l'attuale frequenza e tempestività.

Di cui al punto 3):

Abbiamo sentito diverse volte (attraverso le radio e le televisioni) e abbiamo letto diverse volte (dalle pagine di riviste e quotidiani), le dichiarazioni di alcuni giudici minorili e di alcuni psicologi nominati dai T.M. quali Consulenti Tecnici d'Ufficio, e abbiamo notato (con indignazione) che **a parole** sembrano tutti consapevoli di ciò che si prefiggono le leggi sulla materia, e che, **sempre a parole**, sembrano tutti ben intenzionati ad aiutare le famiglie in difficoltà prima di ricorrere alla soluzione estrema di allontanare il minore da esse. Tipica infatti la loro frase: "l'allontanamento è l'**estremo rimedio** a cui si ricorre, con **rammarico**, solo quando non se ne può fare a meno (ad es. quando i genitori rifiutano il sostegno offerto dai servizi sociali) e che è comunque **temporaneo**".

Non vogliamo entrare nel merito di ciò che pensano molti genitori e molte famiglie riguardo agli aiuti offerti dagli assistenti sociali. Sicuramente molti di loro si prodigano e aiutano molte famiglie, ma molti altri aggravano (e ignorano) notevolmente i problemi di tante altre famiglie. Al riguardo teniamo a sottolineare che le delusioni e le ferite più grandi le hanno ricevute quei genitori che **spontaneamente e fiduciosamente** si sono rivolti alle istituzioni, raccontando molto della loro vita privata e dei loro problemi (primariamente per il bene dei figli), per ritrovarsi in breve, e con sommo stupore, sotto inquisizione. **Mai** gli operatori chiamati in causa (assistenti sociali e psicologi) si sono presentati ai genitori come aiuti, ma bensì come inquisitori. Tralasciando, quindi, ogni considerazione/polemica sugli aiuti offerti dai Servizi Sociali, riteniamo opportuno soffermarsi sulla **temporaneità** dei cosiddetti "provvedimenti provvisori" che spezzano, comunque e indiscutibilmente, gli affetti più cari delle famiglie e su come, nel frattempo, vengono "salvaguardate le relazioni familiari del minore" (sentenza Scozzari e Giunta della Corte Europea del 13/07/2000 e art. 8 Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo).

La legge pur dando ai giudici la facoltà di prendere "ulteriori provvedimenti nell'esclusivo interesse del minore" (art. 4-c.5 L.184/83; art. 4-c.5 L.149/01), lascia comunque intendere, nello stesso tempo, che l'affidamento temporaneo, coerentemente all'etimologia del termine, non può protrarsi troppo nel tempo (art. 4-c.4 L.149/01), e non prevede mai che, pur nell'esclusivo interesse del minore, si possa/debba negare al/i genitore/i il diritto di difendersi dalle dichiarazioni di assistenti sociali e psicologi scelti dai Tribunali, i quali ricorrono spesso a pure

menzogne per screditarlo/i. Non si possono neppure **violare** le tante leggi a tutela dei diritti usando, **come pretesto**, il cosiddetto “esclusivo interesse del minore” di cui non si conoscono parametri. Sarebbe bene definire chiaramente nella legge cosa si intende per “esclusivo interesse del minore” e cosa si intende per “capacità genitoriale”, o meglio come si possano delimitare. Allo stato attuale “l’esclusivo interesse del minore” è un parametro astratto... come pure “l’idoneità genitoriale”... è come definire un oggetto “pesante” senza stabilire il limite oltre il quale non è da considerarsi “leggero” tenuto conto, ovviamente, dell’unità di misura che, per convenzione, si usa per determinarne il peso.

In sostanza quando si può affermare che un genitore è capace o meno di crescere un figlio?

Tornando al punto della questione si riscontra, in tutti i casi, che l’affidamento temporaneo **supera** abbondantemente il termine stabilito dalla legge, dove i rapporti fra il minore allontanato ed il/i genitore/i naturale/i sono ridotti ai minimi termini, è questo il punto focale, senza capirne sempre le ragioni, e mentre molti minori vengono sballottati da un istituto all’altro, o da una famiglia all’altra, il ristabilimento del nucleo familiare (auspicato dalla legge) è ostacolato da una situazione che, purtroppo, è gestita in maniera poco trasparente e poco rispettosa della dignità di coloro che vi sono coinvolti. Con l’eccessiva durata dei provvedimenti cosiddetti “temporanei” mentre i rapporti minore-genitore/i sono limitati ad un’ora a settimana, o ogni due-tre settimane, o una volta al mese non ci vuole molto a capire che il minore perderà rispetto, stima e affetto nei confronti del/i suo/suoi genitore/i. Inoltre la **scarsa professionalità** e l’assenza di coloro che dovrebbero aiutare le famiglie in difficoltà, a cominciare da una significativa salvaguardia dei rapporti minore-genitore/i, risulta evidente fin dall’inizio dei procedimenti. A questo riguardo crediamo che molto dipenda dall’operato dei giudici minorili, oltre quello dei Servizi Sociali. Per quanto riguarda i giudici crediamo che la discrezionalità che il legislatore abbia concesso a loro, in molti punti della legge, sia stata usata per **stravolgere il fine ultimo** della legge. Riteniamo che il giudice non possa fare un uso/abuso di tale discrezionalità da annullare lo **spirito** della legge.

Siamo fermamente convinti che quando il giudice adotta **raramente** “ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore”, prolungando l’affidamento temporaneo oltre i ragionevoli limiti della temporaneità, forse a fronte di situazioni particolarmente intricate e difficili che costituiscono le cosiddette “eccezioni”, non intaccherebbe lo spirito della legge perché i casi con epilogo diverso da quello auspicato dalla legge sarebbero pochi. Quando, invece, adotta **sempre** “ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore” di numero indefinito, prolungando l’affidamento temporaneo e sortendo, nella maggioranza dei casi, l’effetto contrario di quello auspicato dalla legge... **vanifica** lo spirito e la sostanza della stessa.

Con tale atteggiamento è come se il giudice non accetti di essere sottoposto alla legge ma voglia decidere in base alle **sue** opinioni/impressioni personali, applicando la legge solo in quei punti che gli permettono ampia libertà di azione.

In definitiva sosteniamo che la discrezionalità che il legislatore conceda al magistrato, in alcune parti della legge, non dia il potere a quest’ultimo di fare **tutto** ciò che vuole (art. 101 Cost.; art. 1 e art. 4-c.4 L.184/83; art. 1, art. 2-c.2, art. 4-c.5 e art. 5-c.2 L.149/01; sent. Cassaz. n. 4503 del 28/03/02). Non servirebbe infatti a nulla una legge, suddivisa in articoli e commi, che da chiare indicazioni al giudice (da notare che in questa materia le leggi sono più di una).

Se quindi il giudice abusa di tale discrezionalità sarebbe opportuno che il legislatore modificasse la legge in maniera tale da **limitargliela**.

Un punto importantissimo, che vogliamo particolarmente evidenziare, è che fintanto che i decreti sono “provvisori” i genitori **non possono** impugnarli ai successivi gradi di giudizio e, quindi, non possono **ricostruire/salvare**, prima che sia troppo tardi, i rapporti coi loro figli (assai **compromessi** dalle limitazioni imposte).

Per concludere su questo punto crediamo che, per quanto possa essere problematico, salvaguardare in maniera significativa i rapporti minore-genitore/i sia un **onere** che le istituzioni preposte devono affrontare col massimo **impegno**, poiché è un onere a loro assegnato dal Parlamento (essendo stabilito dalla legge). Si rammenta ancora che agevolare i rapporti minore-genitore/i non comporta alcun dispendio di denaro pubblico e aggiungiamo, inoltre, che molti genitori non hanno mai chiesto aiuti economici, ma bensì di poter stare coi propri figli **in libertà** mentre si compiano tutti gli opportuni accertamenti.

Il quadro della situazione (passata ed attuale) è che, sotto questo aspetto, i Servizi Sociali sono stati, e continuano ad essere, **inadempienti** (a volte **rifiutano** anche di applicare le disposizioni del giudice e della legge). Anche il Parlamento, sotto questo aspetto, ha dimostrato una scarsa sensibilità quando ha modificato la legge 184/83 (con L. 149/01), dando un alibi e maggior potere ai Servizi Sociali, che perseverano più di prima nel limitare i rapporti minore-genitore/i. Se detti rapporti devono essere salvaguardati ed agevolati, perché il fine ultimo della legge è quello di riunire il minore e la sua famiglia d'origine (v. sentenza Scozzari e Giunta della Corte Europea del 13/07/2000), chi, anziché agevolarli, li ostacola viola la legge nel suo contesto.

Ci sembra inutile polemizzare sull'utilità delle leggi se qualcuno può ignorarle/violarle o raggirarle impunemente (artt. 28 e 54 Cost.).

Di cui al punto 4):

E' forse uno degli aspetti più **importanti** dell'intera questione. E' l'aspetto che sostanzialmente permette le criticate lungaggini dei provvedimenti e, di conseguenza, l'**irreversibile** e **definitiva** rottura degli affetti naturali del minore, con i traumi che ne conseguono e che si ripercuotono primariamente sul minore stesso.

Ci suona alquanto strano il fatto che sul "**diritto di difesa**" negato ai genitori i T.M., a differenza degli altri tribunali, possano fare eccezioni (come sostengono alcuni) e le motivazioni sono le seguenti:

1. L'art. 24 Cost. recita che "la difesa è un diritto inviolabile del cittadino **in ogni stato e grado** del procedimento".
2. L'art 111 Cost. recita che il giusto processo si svolge "nel **contraddittorio** fra le parti".
3. L'organico dei T.M. è costituito da magistrati **anch'essi** soggetti alla legge (art. 101 Cost.).
4. **Nessun Codice e/o Legge** permette ai T.M. di limitare/negare il diritto di difesa al/i genitore/i, e di decidere in assenza del contraddittorio fra le parti. La legge non è esplicita al riguardo, come anche dichiarato dal giudice Elisa Ceccarelli del T.M. di Bologna in un'intervista rilasciata alla giornalista Marina Terragni (v. rivista Io Donna n. 20 – aprile 2002). A tal riguardo riteniamo che quando la legge non sia esplicita il giudice, per etica, debba fare riferimento alla Costituzione italiana, in quanto Legge principale (art. XVIII disp. tr. e finali Cost.), nella fattispecie agli artt. 24 e 111.
5. I giudici, pur parte di un fondamentale organo dello Stato, sono **terze persone** che devono giudicare in maniera **neutrale** ed **imparziale** nelle controversie fra due o più parti in causa e, quindi, non rappresentano gli interessi dello Stato, ma la corretta amministrazione della giustizia (v. codice deontologico del magistrato e art. 111 Cost.).

Nella fattispecie i giudici minorili sono terzi nelle controversie fra lo Stato (rappresentato dai Servizi Sociali dei Comuni o delle ASL) e il/i genitore/i sospettato/i e accusato/i di pregiudizio nei confronti dei figli. Non possono/debbono, quindi, per etica e per la corretta amministrazione

della giustizia, eludere il contraddittorio fra le succitate parti, poiché si sospetterebbe, a ragion veduta, di **parzialità e non neutralità** del magistrato ad esclusivo vantaggio dello Stato che, così, si sottrarrebbe dagli oneri previsti dalla legge.

Lo Stato, rappresentato dai Servizi Sociali (affidatari del minore), può benissimo commettere abusi ed errori. I primi per conflitto di interessi dei suoi funzionari e i secondi per le inconfutabili regole che “nessuno è perfetto” e che “tutti possono sbagliare”. Non può il giudice (di qualsiasi tribunale), nelle controversie fra Stato e cittadini, rifiutare i reclami, le istanze e gli atti probatori presentati da questi ultimi, in difesa dalle accuse mosse nei loro confronti, poiché significherebbe che lo Stato ha sempre ragione e può decidere le sorti del cittadino (nella fattispecie della famiglia) **indipendentemente dai fatti e dalla professionalità di chi lo rappresenta** (ricordiamo la giovane età di molti assistenti sociali, educatori e psicologi - senza alcuna cognizione pratica di ciò che significhi avere e crescere figli). E' impensabile, inoltre, considerare “oro colato” soltanto l'operato di assistenti sociali, educatori, consulenti scelti dai tribunali, etc., poiché si attribuisce a tali persone, spesso giovani (è bene ribadirlo) e quindi prive di esperienza e/o di adeguata professionalità, **l'infallibilità**. Da non sottovalutare, inoltre, l'opportunità che si concede ai suddetti operatori di abusare della propria mansione e di violare le leggi per esclusivo interesse personale (artt. 28 e 54 Cost.).

Occorre anche precisare che i provvedimenti “provvisori” emessi dai T.M. **limitano** i diritti dei figli e dei genitori e la potestà dei genitori sui figli fin dalla fase iniziale ed è proprio per questo che deve essere garantito il diritto di difesa “in ogni stato e grado del procedimento” (art. 24 Cost.).

In tutta sincerità ed onestà quanto finora addotto dai T.M., riguardo al diritto di difesa negato ai genitori, non sta proprio in piedi.

Noi azzardiamo l'ipotesi che il diritto di difesa negato, la secretazione degli atti e l'assenza del contraddittorio fra le parti siano arbitrarie decisioni dei giudici dei T.M. che non trovano fondamento alcuno nella Costituzione, nella Legge e neppure nella logica.
--

Sono abusi di potere che investono la Magistratura di un potere ancor più grande di quello del Parlamento (organo eletto direttamente dai cittadini), un potere che in uno Stato democratico (ove è sovrano il popolo) ed in cui vige una Carta Costituzione ben chiara sull'attribuzione dei poteri dei suoi Organi, è assolutamente inopportuno ed intollerabile.

La prassi adottata dai Tribunali per i Minorenni sembra il frutto di una strana e blanda interpretazione della legge che, trincerata nello “esclusivo interesse del minore”, ha calpestato fondamentali diritti ed ha segnato, in maniera indelebile, il futuro e l'esistenza di centinaia di migliaia di genitori e minori (si rammentano, fra i casi estremi, gli oltre 524 suicidi di genitori nell'arco di un decennio). Tale prassi ha permesso, inoltre, a giovani assistenti sociali e a consulenti esterni mossi da interessi lucrativi, di riempire gli istituti per minori ricorrendo semplicemente alla menzogna (alcuni psicologi, nominati dai T.M. quali C.T.U., non erano nemmeno iscritti negli appositi Albi e facevano test antiquati e poco affidabili).

Di cui al punto 5):

Si contesta enormemente il fatto di sottoporre i genitori a test e/o a psico-diagnosi **coatte** per determinare la cosiddetta “capacità genitoriale”, che mantengono troppo a lungo, fra l'altro, i provvedimenti dei T.M. nella fase “provvisoria” e, quindi, inoppugnabile.

Prima di ogni altra cosa vorremmo far notare che la legge dice, in maniera **esplicita**, che il giudice deve indagare e “*accertare la situazione di abbandono del minore*”, e **non** la “capacità genitoriale” dei suoi genitori (art. 10-c.1 L.184/83 e art. 10-c.1 L.149/01). Anche in questo caso non ci sembra appropriato addurre la legge laddove dia al giudice la facoltà di prendere “*ulteriori provvedimenti nell’esclusivo interesse del minore*”, poiché, ribadendo quanto già espresso, quando nella stessa legge vi sono indicazioni esplicite e precise, il giudice non può inventare cose che stravolgono o annullano quanto esplicitamente richiesto dal legislatore (art. 12 Preleggi – interpretazione della legge).

Anche il metodo adottato dal T.M. per determinare la “capacità genitoriale” è alquanto strano. Esso **ordina** ai genitori di sottoporsi ad una perizia psicologica, nominando un Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) che, però, non può essere affiancato da un Consulente Tecnico di Parte scelto dal/i genitore/i (C.T.P.). Molte, infatti, sono le istanze rigettate dai T.M. che i genitori hanno presentato, attraverso gli avvocati difensori, con le quali chiedono di affiancare un C.T.P. al C.T.U. durante le sedute stabilite dal C.T.U. (v. contraddittorio).

Se il/i genitore/i si sottopone/sottopongono ugualmente ad un C.T.P., in sedute separate, inviando poi la relazione peritale al T.M., questa non viene presa minimamente in considerazione da quei giudici. La relazione peritale del C.T.P. viene esaminata solo in secondo grado, dalla Corte d’Appello, a cui i genitori possono però accedere dopo almeno due anni dall’inizio del procedimento, ovvero dal distacco dal/i loro figlio/i. Il T.M. inoltre da’ spesso al CTU il potere, a nostro avviso inopportuno, di prendersi tutto il tempo che vuole per espletare l’incarico.

Altro dubbio giunge dal metodo adottato dai C.T.U. per determinare la suddetta “capacità genitoriale” (che i T.M. convalidano sistematicamente). Considerato che i test psicologici non possono dare la **certezza** di quanto possano diagnosticare, si dovrebbe presupporre l’esistenza di test **specifici** a determinare la cosiddetta “capacità genitoriale”. Evidentemente tali test non esistono poiché i C.T.U. effettuano test specifici a determinare la personalità dell’individuo, che non è sempre rapportabile alla capacità di allevare figli.

Alcuni C.T.U. effettuano addirittura test antiquati ed in maniera poco attendibile. Il test di Rorschach, ad esempio, effettuato nei tempi solitamente impiegati dai C.T.U. scelti dai T.M., ha un grado di affidabilità pari allo **0,5%** ed è particolarmente indicato nei casi di schizofrenia. Tale test se fatto alla stessa persona da dieci psicologi diversi potrebbe dare dieci diagnosi diverse. Il test delle Blacky Pictures ha un grado di affidabilità ancor più basso (**0,3%**) ed è principalmente indicato sui bambini per determinarne la sessualità. Il test MMPI, che ha un grado di affidabilità di gran lunga superiore (88%), viene **stranamente** usato raramente. Altro fatto stranissimo è che i T.M. ordinano **spesso** al/i genitore/i di sottoporsi a tali test quando sono trascorsi parecchi mesi dall’inizio del procedimento, ovvero quando la sua/loro “scala dei toni” è notevolmente ridotta a motivo: 1) dei limiti imposti alle relazioni con il/i proprio/i figlio/i; 2) delle frequenti minacce degli operatori sociali; 3) del terrore di perdere il/i proprio/i figlio/i per come ambigualmente gestita la vicenda. Ci sembra assolutamente superfluo dubitare del fatto che:

<p>il risultato di un test psicologico fatto a un individuo in condizioni di cattività, è sicuramente diverso da quello di un test fatto allo stesso individuo in condizioni normali.</p>
--

Sembra quindi che i giudici oltre a decidere in assenza del **contraddittorio** fra le parti e a negare al/i genitore/i il **diritto di difesa** e l’**accesso agli atti** del fascicolo, si siano **anche inventato** di dover determinare la “capacità genitoriale” degli individui per mezzo di strumenti **imposti** (poiché coatti) e **poco attendibili** (test antiquati e inadatti) delegando tale compito a professionisti esterni (non sempre in possesso dei requisiti necessari) ai quali lasciano troppa libertà di azione senza esercitare su di essi alcun controllo. Nelle leggi non esiste un solo

riferimento alla “capacità genitoriale” (cfr. art. 2-c.2, art. 10-c.1, art. 12-c.4 e art.15 L.184/83; art.1-c.4, art. 2-c.1, art.8-c.1, art. 8-c.3, art. 9-c.2, art. 10-c.1 e art. 14 L.149/01; artt.330, 333, 336 C.C.).

Inoltre ogni menzione di accertamenti psico-diagnostici sono tutt'al più riferiti **al minore**, e **non** ai suoi genitori, e ribadiamo ancora quanto già espresso in precedenza, ovvero che il giudice non può usare la discrezionalità concessagli dal legislatore, in alcune parti della legge, per stravolgerne lo spirito.

Se quindi anche il fatto di dover determinare la “capacità genitoriale” degli individui fosse frutto dell’interpretazione che i giudici minorili danno alla discrezionalità concessagli dal legislatore, crediamo che non abbiano ben compreso il loro ruolo (art. 101 Cost.), rivestendosi, invece, di **onnipotenza**.

Se quanto esposto in questo punto dipendesse quindi da **libere** iniziative/interpretazioni dei giudici minorili, ai quali **nessuno** ha dato il potere di andare oltre la legge, sarebbe **opportuno** e **urgente** trovare una soluzione **credibile** per porre fine a questi assurdi abusi.

Al riguardo crediamo che la soluzione di abolire i T.M., proposta da alcune forze politiche, a rigor di logica non possa dare le garanzie sperate, e le ragioni che ce lo fanno pensare sono sostanzialmente due:

1. Se i T.M. hanno lavorato/lavorano correttamente, interpretando e applicando diligentemente la legge (decidendo in assenza del contraddittorio fra le parti, negando il diritto di difesa ai genitori e senza sentire i minori ultra dodicenni), non c’è bisogno di abolirli (hanno fatto/fanno il loro dovere). Se è questo che la legge voleva/vuole anche i giudici delle nuove sezioni specializzate, che alcune forze politiche propongono di istituire presso i tribunali ordinari, dovendo applicare **la stessa legge**, si comporterebbero allo stesso modo.
2. Se i T.M. hanno invece male interpretato/applicato la legge, persistendo in tale atteggiamento, sarebbe il caso di promuovere nei loro confronti le **azioni disciplinari previste** mediante gli strumenti **appositamente** istituiti (artt. 105 e 107 Cost.).

A nostro avviso la soluzione al problema si otterrebbe **solo** attraverso le **uniche** alternative di seguito elencate:

- o si **modifica** nuovamente **la legge** (nella fattispecie la 184/83 integrata con L.149/01) e gli articoli del codice ad essa ricondotti;
- o si **puniscono i magistrati** inadempienti.

Quella che proponiamo al Parlamento di valutare ed accogliere, con la massima sollecitudine, è decisamente la prima. E in relazione alle consulenze tecniche d’ufficio (C.T.U.), qualora queste si rendessero indispensabili, sarebbe opportuno che fossero effettuate poco dopo l’inizio del provvedimento emesso dal giudice minorile (per non falsarne la diagnosi a motivo della penosa vicenda vissuta dai diretti interessati), e che non divenissero l’arma per prolungare l’allontanamento del minore dal/i suo/i genitore/i. La consulenza tecnica d’ufficio, essendo psicologica, dovrebbe servire a determinare soltanto un adeguato percorso terapeutico che aiuti il genitore/i a divenire più responsabile/i (ammessa l’esistenza di tale percorso) e/o per curare eventuali **gravi** problemi psicologici che costituirebbero una minaccia all’incolumità dei figli. In sostanza se uno o entrambi i genitori fossero psicologicamente fragili e/o instabili, ma senza interdizioni o gravi atti di violenza già noti, da far solo **sospettare** dei comportamenti pregiudizievoli nei confronti dei figli, la consulenza psicologica dovrebbe **aiutarli** a crescere i propri figli ma **senza toglierglieli**.

Di cui al punto 6):

E' l'aspetto di pari importanza a quello trattato al punto 4, in quanto è **dalla durata dei provvedimenti che dipende il fine ultimo** della legge. Più si estendono nel tempo i provvedimenti e più aumenta il **rischio** che il nucleo familiare non si ricomponga più (come accade nella stragrande maggioranza dei casi). Più si estendono nel tempo i provvedimenti e più difficile sarà **ricostruire** l'affetto del minore verso il/i genitore/i naturale/i, troncato dalla procedura (per questo le stesse istituzioni che hanno contribuito ad estendere nel tempo detti provvedimenti, non restituiscono mai più il minore ai genitori, anche quando questi ultimi hanno ragione nei successivi gradi di giudizio).

Il problema sta innanzitutto nell'individuare le cause che estendono nel tempo i provvedimenti. Se dipendesse solo dalla nota e problematica lentezza della magistratura sarebbe il minore dei mali (tenendo comunque conto che, in questi casi, non si giudicano controversie in cui sono in gioco interessi materiali e/o economici).

Il fatto alquanto strano è che **tutte** le parti in causa alla gestione dell'affidamento del minore contribuiscono ad allungare i tempi dei provvedimenti "provvisori", spesso **ignorando impunemente** le indicazioni dei Tribunali e delle leggi (poiché nessuna autorità interviene anche se chiamata in causa e/o informata dei fatti). Molte sono le denunce ignorate ed insabbiare, presentate dai genitori contro assistenti sociali ed istituti per minori.

In tutti i casi a nostra conoscenza nella fase iniziale del procedimento i T.M. incaricano i Servizi Sociali di svolgere un'indagine psico-sociale sul nucleo familiare, pur non avendo, **spesso**, (i Servizi Sociali) personale con adeguati requisiti professionali per svolgerla. Li incaricano poi di inviare relazioni, e quant'altro relativamente al nucleo familiare ed al minore a loro affidato "temporaneamente", entro un termine temporale che non rispettano quasi mai. I Servizi Sociali inviano sistematicamente **in ritardo le relazioni**, commettendo un'inadempienza che influisce sui tempi di intervento dei giudici, relazioni che, per di più, sembrano non essere esaustive. I T.M., infatti, ordinano dopo una C.T.U. (quando, però, sono già trascorsi **non meno di sei mesi** dall'inizio del procedimento).

Gli psicologi scelti e nominati dai T.M. (C.T.U.), a loro volta, iniziano la perizia **dopo mesi** dal ricevimento dell'incarico e impiegano non meno di **cinque/sei mesi** per portarla a termine. Come i Servizi Sociali così anche i C.T.U. inviano **in ritardo** la relazione peritale ai giudici, e questi ultimi, a loro volta, lasciano trascorrere ancora **parecchi mesi, se non anni**, prima di decidere in via definitiva, ovvero se restituire il minore ai genitori naturali, o se dichiararlo adottabile e darlo in affidamento pre-adoitivo (dando modo, **solo così**, ai genitori naturali di opporsi al provvedimento). Da notare che tutto ciò dovrebbe svolgersi nel più breve tempo possibile, la legge indica un tempo massimo di due anni (art. 4-c.4 L.149/01).

Quando il T.M. emette la decisione definitiva, con la quale dichiara lo stato di adottabilità del minore, trascorrono **altri mesi** prima che la Corte d'appello comunichi l'intenzione di respingere o di accogliere il ricorso e fissare, quindi, la prima udienza. La Corte d'Appello, poi, anziché confermare o annullare la sentenza del T.M. (poiché secondo grado di giudizio), ha la facoltà di svolgere ulteriori indagini... allungando **ulteriormente** i tempi di distacco del minore dal/i genitore/i naturale/i, già deciso e protrato nel tempo dal T.M. e, pertanto, la decisione finale di secondo grado può giungere dopo ulteriori udienze, intervallate da periodi non inferiori a 6 mesi.

In tutto il tempo trascorso (**non meno di tre anni** in rari casi) il minore in tenera età si è già sentito **abbandonato** dai genitori, si è già (forse) **rassegnato e abituato** a vivere con pseudo-genitori, e si è, quindi, costruito **il pretesto** che le istituzioni poi adducono per non restituirlo mai più alla famiglia d'origine anche se, come già detto, questa dovesse avere ragione davanti alla stessa Corte d'appello o davanti alla Suprema Corte di Cassazione.

A noi tutto questo sembra di un'assurdità inaudita che può solo confermare il sospetto di adozioni premeditate, e prestabilite, ancor prima di offrire alcun sostegno alla famiglia e ancor prima di accurate indagini. Adozioni premeditate e prestabilite secondo la cultura del sospetto, sostenute da supposizioni anziché da certezze e/o da fatti concreti. Si sono registrati casi che non si sa come definire, tante le assurdità che li hanno caratterizzati. Con una simile interpretazione/applicazione della legislazione in materia di affidamento e adozione di minori si compie gradualmente il totale e definitivo distacco del minore dal/i suo/suoi genitore/i naturale/i, lo si **costringe** a superare prima il trauma di tale distacco, lo si **costringe** poi a superare il trauma dell'abbandono (che in moltissimi casi non sussiste) e lo si **costringe** infine a rassegnarsi a vivere in istituto fino alla maggiore età o in un'altra famiglia. Tutto questo mentre molti genitori cercano inutilmente, fra le difficoltà ed ansietà aggiuntesi a quelle preesistenti, di rimediare ad eventuali errori e/o alle loro disgrazie (a volte impreviste e non sempre volute), con esorbitante dispendio di risorse economiche (parcelle pagate ad avvocati, psicologi, etc.), emotive e fisiche.

Molti genitori, come già detto, si sono suicidati e molti altri hanno compromesso e perso il posto di lavoro a motivo delle continue richieste di permessi (non gradite ai datori di lavoro) per incontrare i propri figli rinchiusi negli istituti, per incontrare gli assistenti sociali, i giudici, il/i C.T.U. nominato/i dal T.M., poi quello/i nominato/i dalla Corte d'appello, i consulenti familiari, gli avvocati, e/o per il calo della produttività provocato dal supplitio di questa assurda prassi giudiziaria. Molti altri hanno speso ogni risparmio (messo da parte con tanti sacrifici) per non ottenere nulla, e sembra che tutto quanto finora esposto, che noi speriamo **vivamente** di avere illustrato, debba essere **tollerato, occultato e perfino difeso**.

CONCLUSIONI:

La richiesta del Comitato Ge.Fi.S., in rappresentanza delle famiglie coinvolte con le istituzioni preposte alla tutela dei minori, è quella di:

Modificare urgentemente ed inequivocabilmente la vigente legislazione, garantendo sanzioni e azioni disciplinari nei confronti di tutti coloro che non svolgono adeguatamente il compito a loro assegnato, giudici compresi.

per garantire ai cittadini che lo Stato intende **realmente** agevolare **la formazione** della più antica e sacra istituzione – **fondamento di ogni società e civiltà** – quale è la **FAMIGLIA** (artt. 3, 31 e 36 Cost.).

In attesa di un auspicabile e positivo riscontro, restiamo a completa disposizione per ogni informazione e/o ulteriore dettaglio.

Con osservanza

Il Presidente: Bruno Aprile Il Segretario: Fausto Paesani Il Tesoriere: Maurizio Brambilla



Ge.Fi.S. ◦ Comitato "Genitori di Figli Sequestrati" ◦ Viale Lazio, 17 ◦ 20089 Rozzano (Mi) ◦ Tel. 347 2954867
Fax 02 45493676 ◦ E-mail: ge_fi_s@hotmail.com ◦ Sito internet: http://xoomer.virgilio.it/geni_e_figli